



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

## GIUDIZIO DI ACCETTABILITA' DI TIPO CHIMICO DELL'ACQUA MINERALE NATURALE

(Circolare n. 19 del Ministero della Sanità del 12 maggio 1993.  
Sezione B.2 GIUDIZIO ACCETTABILITA').

### DISPOSIZIONI REGIONALI

Il giudizio di accettabilità di un'acqua minerale naturale deve essere espresso in base al rispetto delle seguenti condizioni:

- assenza di alterazioni delle caratteristiche organolettiche;
- assenza di materiali in sospensione;
- non superamento dei limiti massimi ammissibili e non rilevazione delle sostanze così come indicato nell'art. 2 del Decreto 10 febbraio 2015 "Criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali".

Il giudizio di accettabilità tiene conto della valutazione dell'incertezza di misura.

lo scostamento (in positivo o negativo) dalle tolleranze indicate nella Sezione B.3 della Circolare n. 19 del Ministero della Sanità 12/05/1993 rispetto ai parametri riportati in etichetta, non costituisce presupposto per l'emissione del giudizio di non accettabilità, ma eventualmente, per l'aggiornamento anticipato delle analisi riportate in etichetta, nel caso in cui si verifichino le seguenti condizioni:

1. lo scostamento rispetto a quanto dichiarato in etichetta, **della conducibilità del 15% e della concentrazione di un parametro** rispetto alle tolleranze di seguito riportate, prima di procedere all'aggiornamento dei dati analitici in etichetta, rende necessario il monitoraggio dell'acqua da parte del titolare dell'autorizzazione all'utilizzo della risorsa, per un periodo di almeno 12 mesi, con frequenza trimestrale, salvo diversa valutazione dell'Autorità Sanitaria Competente per il controllo sull'Operatore del Settore Alimentare.

Come specificato nel Par. B.3 – TOLLERANZE, della Circolare n. 19 del Ministero della Sanità del 12 maggio 1993:

*"per tener conto delle naturali variazioni di Composizione delle Acque Minerali e dei Metodi. Analitici impiegati, si ritiene possano essere ammesse, indicativamente, le seguenti tolleranze.*

- per concentrazioni inferiori a 1 mg/Litro  $\pm$  75 %
- per concentrazioni comprese tra 1 e 3 mg/Litro  $\pm$  50 %
- per concentrazioni comprese tra 3 e 10 mg/Litro  $\pm$  25 %
- per concentrazioni comprese tra 10 e 20 mg/Litro  $\pm$  20 %
- per concentrazioni superiori a 20 mg/Litro  $\pm$  10 %"

2. la variazione di **almeno tre parametri** oltre le tolleranze riportate nel punto 1, prima di procedere all'aggiornamento dei dati analitici in etichetta, rende necessario il monitoraggio dell'acqua per 4 mesi da parte del titolare dell'autorizzazione all'utilizzo della risorsa, con cadenza bimestrale o inferiore, salvo diversa valutazione dell'Autorità Sanitaria Competente per il controllo sull'Operatore del Settore Alimentare, che potrà prevedere tempi di monitoraggio ridotti e maggiori frequenze dei controlli.